



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2025/2026 Comunicato Ufficiale N° 5 del 3 Luglio 2025

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. COMUNICATO UFFICIALE N. 4/A DEL 1° LUGLIO 2025

Il Presidente Federale

- preso atto delle disposizioni contenute nell'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei giovani calciatori;
- ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela dell'attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 2025/2026

delibera

nella stagione sportiva 2025/2026, la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) Società Professionistiche maschili

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 10 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 8 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie C potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 6 calciatori.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività.

I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento, tutela e protezione dei minori.

In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.

A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.

Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

b) Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile potranno richiedere il tesseramento in deroga per non più di 6 calciatrici. Detti tesseramenti, validi per una sola stagione sportiva, presupporranno comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche maschili. I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

c) Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile

Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore e per non più di una calciatrice. Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore.

Il Presidente Federale potrà autorizzare ulteriori provvedimenti in deroga, in presenza di situazioni assolutamente straordinarie, motivate e documentate.

1.2. COMUNICATO UFFICIALE N. 6/A DEL 1° LUGLIO 2025

Oggetto: modifiche agli artt. 28, 29, 33, 94 ter e 94 septies delle N.O.I.F..

In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 6/A della F.I.G.C.inerente all'oggetto.

1.3. COMUNICATO UFFICIALE N. 7/A DEL 2 LUGLIO 2025

DECADENZA DALLA AFFILIAZIONE

Il Presidente Federale

- rilevato che le Società, riportate negli elenchi allegati, sono inattive;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 298/A del 20/05/2025, con il quale è stata data comunicazione ai sodalizi interessati dell'avvio del procedimento preordinato all'adozione del provvedimento di decadenza dalla affiliazione alla F.I.G.C.;
- considerato che, ad oggi, le Società, di cui agli elenchi allegati alla presente delibera, non hanno fatto pervenire proprie memorie, deduzioni e/o documenti;
- visto l'art. 16 delle N.O.I.F.

delibera

la decadenza dall'affiliazione per inattività delle Società riportate negli elenchi allegati.

OMISSIS

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. PUGLIA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/ DIPIARTIMENTO/ DIVISIONE	RIF. CU DECLARATORIO DI INATTIVITÀ	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITÀ
BARLETTA CALCIO A CINQUE	82406	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
MAROSO CANDELA	720492	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
STELLA AZZURRA CERIGNOLA	910310	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
CALCIO ALBEROBELLO	911736	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
ZOLLINO A.S.D.	912293	C.R. PUGLIA	34/14	02/09/2024
TALSANO	913255	C.R. PUGLIA	18/14	01/08/2024
S.P. AZZURRA TREPUIZZI	913353	C.R. PUGLIA	5/14	05/07/2024
FUTSAL BRINDISI	914440	C.R. PUGLIA	11/14	18/07/2024
MARGHERITA DI SAVOIA	918356	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
COCOON FASANO	919206	C.R. PUGLIA	63/14	26/09/2024
ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA BELLAVISTA	920015	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
CENTRO SPORTIVO LIG 2.0 S.S.D. A R.L.	922803	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
NEW TEAM NOCI	931015	C.R. PUGLIA	5/14	05/07/2024
EVERGREEN A.S.D.	931237	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
CIVITAS CONVERSANO 1924	935051	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
GRECIA CALCIO CURSI	936514	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
CAPURSELLO	937062	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SOCCER SCHOOL POLIGNANO	938417	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
ERCHIE	938882	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
AMICI GIALLOROSSI	941105	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
ACCADEMIA CALCIO MESAGNE	941175	C.R. PUGLIA	50/14	13/09/2024
VIRTUS LECCE	941913	C.R. PUGLIA	40/14	06/09/2024
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VILLA CASTELLI	943581	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
GRUMESE 1919	943618	C.R. PUGLIA	30/14	29/08/2024
NUOVA SPORTURI	943726	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
VICO	944239	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
PRO CALCIO ALTAMURA	944274	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
FUTURA	947100	C.R. PUGLIA		
A.S.D. FOOTBALL SANNICANDRO	947549	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
JUVENILIA FOGGIA	947927	C.R. PUGLIA	192/14	07/02/2025
NOX MOLFETTA	947969	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
PUBLIC	949998	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
GIOVENTU SAN VITO	950561	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
CLUB PONTELAMA 1983	950596	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
VIRTUS ACADEMY	951672	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
GIOVENTU CARMIANO	952131	C.R. PUGLIA	30/14	29/08/2024
BLACK WHITE LEVERANO	952133	C.R. PUGLIA	16/14	30/07/2024
MASSAFRA CALCIO	952293	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
POLIS TERLIZZI	952366	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
MARTINA ACADEMY	953045	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
LA TORITTESE	953142	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
MEC SPORT	953276	C.R. PUGLIA	43/14	09/09/2024
PRO SAN CATALDO LECCE	953289	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
CELLINO CALCIO	953337	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
REAL COLLEPASSO	953406	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
WARRIORS CALCIO BARI	953439	C.R. PUGLIA	63/14	26/09/2024
NEXT STARS	953821	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
CALCIO LIMA E DA SILVA	953978	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
SOGLIANO CAVOUR 2021	954076	C.R. PUGLIA	25/14	21/09/2024
SOCCER SCHOOL STARS	954401	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
OLYMPIA MONTE SANT ANGELO	954434	C.R. PUGLIA	5/14	05/07/2024
PARROCCHIA IMMACOLATA	955060	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
SPORT ZONE ZAPPONETA	955508	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
FOOTBALL GALATINA A.S.D.	955557	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GROTTE	962391	C.R. PUGLIA	67/14	02/10/2024
A.S.D. LESINA CALCIO	962507	C.R. PUGLIA	87/14	22/10/2024
U.S.D. SALENTINA CALCIO	962510	C.R. PUGLIA	63/14	26/09/2024
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VIRTUS CARMIANO	962532	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA STELLA MARINS	962534	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
A.S.D. VIRTUS STORNARELLA	962614	C.R. PUGLIA	171/14	21/01/2025
WE SPORT ASD	962817	C.R. PUGLIA	CU 211	16/05/2024
A.S.D. AZZURRA TREPUIZZI	963471	C.R. PUGLIA	274/14	30/04/2025

OMISSIS

1.4. COMUNICATO UFFICIALE N. 1/AA DEL 3 LUGLIO 2025

– Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 770 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Genuino DOTA, Raffaele MARSEGLIA, Giuseppe CANGIO, Roccandrea DIPINTO, Mauro CIPOLLINO, Precious OSAKUE, Luca DE NINNO, Michele PANARELLI, Gerardo William VALENTINO, Luigi STUFANO, Ebrima DARBOE, Antonio Donato DICORATO, Rezart TAFLAJ, Marco STRIPPOLI, Gerardo MANFREDI, Francesco PALMIERI, Matteo BISCARI e della società A.S.D. BOVINO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Genuino DOTA, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle seguenti gare valedoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Giuseppe Cangio, Rocco Andrea Dipinto, Mauro Cipollino, Precious Osakue, Luca De Ninno, Michele Panarelli, Francesco Palmieri, Gerardo William Valentino, Luigi Stufano, Ebrima Darboe, Antonio Donato Dicorato, Rezart Taflaj, Marco Strippoli e Gerardo Manfredi, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi nonostante il fatto che, benché svincolati per inattività della società di appartenenza A.S.D. Virtus Stornarella, non potessero essere tesserati per la A.S.D. Bovino Calcio in quanto hanno precedentemente preso parte alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valedole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zaponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Raffaele MARSEGLIA, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione dell'incontro A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025 valedole per il girone A del campionato di Seconda Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadre schierata dalla società A.S.D. Bovino Calcio nella quale sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Giuseppe Cangio, Rocco Andrea Dipinto, Mauro Cipollino, Precious Osakue, Luca De Ninno, Michele Panarelli, Francesco Palmieri, Luigi Stufano, Ebrima Darboe, Antonio Donato Dicorato, Rezart Taflaj, Marco Strippoli e Gerardo Manfredi, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi nonostante il fatto che, benché svincolati per inattività della società di appartenenza A.S.D. Virtus Stornarella, non potessero essere tesserati per la A.S.D. Bovino Calcio in quanto hanno precedentemente preso parte alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valedole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria;

Giuseppe CANGIO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valedoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valedole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zaponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Roccandrea DIPINTO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valedoli per il girone A del

campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zapponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Mauro CIPOLLINO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zapponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Precious OSAKUE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zapponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Luca DE NINNO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zapponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Michele PANARELLI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la

prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zaponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Gerardo William VALENTINO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zaponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Luigi STUFANO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zaponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Ebrima DARBOE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zaponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Antonio Donato DICORATO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zaponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Rezart TAFLAJ, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zaponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Marco STRIPPOLI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Gerardo MANFREDI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Francesco PALMIERI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, ai seguenti incontri tutti valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria nonostante lo stesso, sebbene svincolato per inattività della società A.S.D. Virtus Stornarella, non potesse essere tesserato per la società A.S.D. Bovino Calcio in quanto ha preso parte precedentemente alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria: A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zaponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

Matteo BISCARI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Bovino Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Bovino Calcio, consentito e non impedito la partecipazione, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Bovino Calcio, alle gare di seguito indicate

- tutte valevoli per il girone A del campionato di Seconda Categoria - dei calciatori sigg.ri Giuseppe Cangio, Rocco Andrea Dipinto, Mauro Cipollino, Precious Osakue, Luca De Ninno, Michele Panarelli, Francesco Palmieri, Gerardo William Valentino, Luigi Stufano, Ebrima Darboe, Antonio Donato Dicorato, Rezart Tafraj, Marco Strippoli e Gerardo Manfredi sebbene gli stessi, benché svincolati per inattività dalla società A.S.D. Virtus Stornarella, non potessero essere tesserati per la società dallo stesso rappresentata per avere precedentemente preso parte alla gara A.S.D. Virtus Stornarella – Red Heart Sannicandro del 12.1.2025, valevole per la prima giornata di ritorno del girone A del campionato di Seconda Categoria, e nello specifico: i calciatori sigg.ri Giuseppe Cangio, Rocco Andrea Dipinto, Mauro Cipollino, Precious Osakue, Francesco Palmieri, Luigi Stufano, Ebrima Darboe, Antonio Donato Dicorato e Rezart Tafraj alle gare A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zaponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025, Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025; il calciatore sig. Gerardo William Valentino alle gare A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zaponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025; il calciatore sig. Marco Strippoli alle gare Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia

Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025; il calciatore sig. Luca De Ninno alle gare A.S.D. Bovino Calcio- A.S.D. Real Zaponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025; il calciatore sig. Gerardo Manfredi alle gare A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Elce del 2.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, Accademia Calcio – A.S.D. Bovino Calcio del 23.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025; il calciatore sig. Michele Panarelli alle gare A.S.D. Bovino Calcio - A.S.D. Real Zaponeta del 26.1.2025, Eagles Bisceglie – Bovino Calcio del 2.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Soccer Ruvo del 9.2.2025, Audace Ascoli Satriano – A.S.D. Bovino Calcio del 16.2.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Real Rodi Garganico del 16.3.2025, A.S.D. Bovino Calcio – Red Heart Sannicandro del 30.3.2025 e Michele Biancofiore – A.S.D. Bovino Calcio del 6.4.2025;

A.S.D. BOVINO CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Matteo Biscari, Genuino Dota, Raffaele Marseglia, Giuseppe Cangio, Rocco Andrea Dipinto, Mauro Cipollino, Precious Osakue, Luca De Ninno, Michele Panarelli, Francesco Palmieri, Gerardo William Valentino, Luigi Stufano, Ebrima Darboe, Antonio Donato Dicorato, Rezart Tafraj, Marco Strippoli e Gerardo Manfredi;

– vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Genuino DOTA,
- Sig. Raffaele MARSEGLIA,
- Sig. Giuseppe CANGIO,
- Sig. Roccandrea DIPINTO,
- Sig. Mauro CIPOLLINO,
- Sig. Precious OSAKUE,
- Sig. Luca DE NINNO,
- Sig. Michele PANARELLI,
- Sig. Gerardo William VALENTINO,
- Sig. Luigi STUFANO,
- Sig. Ebrima DARBOE,
- Sig. Antonio Donato DICORATO,
- Sig. Rezart TAFLAJ

- Sig. Marco STRIPPOLI
 - Sig. Gerardo MANFREDI
 - Sig. Francesco PALMIERI
 - Sig. Matteo BISCARI
 - Società A.S.D. BOVINO CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Matteo BISCARI;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Genuino DOTA,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Raffaele MARSEGLIA,
 - 6 (sei) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Giuseppe CANGIO,
 - 6 (sei) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Roccandrea DIPINTO,
 - 6 (sei) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Mauro CIPOLLINO,
 - 6 (sei) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Precious OSAKUE,
 - 5 (cinque) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Luca DE NINNO,
 - 5 (cinque) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Michele PANARELLI,
 - 5 (cinque) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Gerardo William VALENTINO,
 - 6 (sei) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Luigi STUFANO,
 - 6 (sei) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Ebrima DARBOE,
 - 6 (sei) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Antonio Donato DICORATO,
 - 6 (sei) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Rezart TAFLAJ,
 - 5 (cinque) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Marco STRIPPOLI,
 - 5 (cinque) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Gerardo MANFREDI,
 - 6 (sei) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Francesco PALMIERI,
 - 5 (cinque) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Matteo BISCARI,
 - € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda e 9 (nove) punti di penalizzazione da scontare nel campionato di Seconda Categoria della s.s. 2025/2026 per la società A.S.D. BOVINO CALCIO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. NOTA DELLA SEGRETERIA DEL 27 GIUGNO 2025

Oggetto: nuova funzione di censimento contatti tesserati attiva dal 1° luglio 2025.

A partire dalla Stagione Sportiva 2025/2026, sarà disponibile per tutte le Società sportive, sia sul Portale Società LND che sul nuovo Portale Servizi LND, la funzione dedicata al censimento dei dati di contatto dei tesserati (indirizzo e-mail e numero di telefono).

Questa innovazione è stata introdotta per agevolare la gestione delle pratiche di tesseramento e per rispettare quanto previsto dall'Accordo Collettivo sul Contratto di Lavoro Sportivo (art. 3, punto 3.1), che prevede l'invio telematico del contratto direttamente al tesserato.

Obblighi e raccomandazioni

- L'indirizzo e-mail è obbligatorio per ogni pratica di tesseramento con contratto di lavoro sportivo, sia per maggiorenni che per minorenni (in quest'ultimo caso, anche per almeno un genitore).
- Per tutte le altre tipologie di tesseramento, il censimento dei contatti è facoltativo ma fortemente consigliato.
- Il numero di telefono, attualmente, non è soggetto a verifica ma è raccomandato inserirlo se disponibile.

Nel mese di luglio 2025 è previsto un aggiornamento del sistema, che consentirà – per i Comitati che ne faranno richiesta – di estendere l'obbligo di censimento anche ai volontari.

Supporto per le Società

Le società potranno censire i dati dei propri tesserati:

- all'atto della preparazione di una nuova pratica di tesseramento;
- in qualsiasi momento tramite la sezione "Censimento Contatti Giocatori" del nuovo Portale Servizi LND.

In allegato al presente Comunicato Ufficiale, si trasmette una dettagliata guida operativa realizzata dall'Ufficio Sistemi Informativi della LND. Il manuale illustra passo dopo passo come utilizzare la nuova funzione sia in fase di tesseramento che in maniera estemporanea.

Si invitano tutte le Società affiliate a prenderne visione per il seguito di propria competenza.

2.2. COMUNICATO UFFICIALE N. 9 DEL 1° LUGLIO 2025

Oggetto: Modifiche al Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri e al Regolamento degli Organi Tecnici dell'AIA.

In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 9 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all'oggetto.

2.3. CIRCOLARE N. 9 DEL 1° LUGLIO 2025

Oggetto: Oggetto: D. L. Sport n. 96 del 30 giugno 2025, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport/ D.L. Economia n. 95 del 30 giugno 2025, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

In allegato al presente si pubblica la Circolare n. 9 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all'oggetto.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.

BANCA: UNICREDIT

IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 3/7/2025.

**IL SEGRETARIO
Diletta Mancini**

**IL PRESIDENTE
Vito Tisci**